

# Regolamento di Polizia Urbana

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita dei cittadini, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza degli stessi, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le norme del Regolamento si applicano:

- a tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio;
- alle zone agricole individuate dal vigente P.R.G. e ai fabbricati posti in zona agricola e collegati all'attività agronomica;
- ai fabbricati, agli spazi ed aree private, fatte salve le disposizioni normative.

Si precisa che con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione si deve intendere il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 2

#### Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana riguardano le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi dell'articolo 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 3

#### Contravvenzioni

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre che essere tenuti verso il Comune al risarcimento degli eventuali danni e alla restituzione in pristino dei luoghi e/o delle cose a seguito delle infrazioni commesse, fatto salvo l'azione Penale, saranno puniti a termini delle normative vigenti.

E' demandato alla Giunta Municipale l'adozione di apposito provvedimento per la disciplina, determinazione, accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente Regolamento.

### Art. 4

#### Identificazione dei contravventori

I contravventori alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti, che all'atto della contestazione non siano muniti di validi documenti di riconoscimento, potranno essere accompagnati dalle Forze di Polizia presso i competenti Uffici al fine della loro identificazione.

### Art. 5

#### Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le inosservanze delle norme del presente Regolamento sono assoggettate a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e dal C. P. P; e, sono punite con sanzioni amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €uro 25,00 e non superiore a €uro 500,00 in conformità delle norme contenute nella legislazione vigente; per l'applicazione di

dette sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni, ed al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

## **TITOLO II° SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 6**

#### **Spazi ed aree pubbliche**

E' vietato alterare in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione il suolo pubblico, senza averne ottenuta l'Autorizzazione dal competente Responsabile di Settore dell'Amministrazione Comunale, e salvo la rimessa in pristino dello stato e dei luoghi, che dovrà essere approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Deve sempre essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

### **Art. 7**

#### **Atti vietati su suolo pubblico**

Sul suolo pubblico e/o di uso pubblico è vietato:

- lavare i veicoli;
- scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, produttive e private;
- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere;
- compiere atti di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche e/o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- soddisfare alle naturali occorrenze, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- prelevare l'acqua dalle vasche delle fontane pubbliche per qualsiasi uso.

### **Art. 8**

#### **Luminarie natalizie**

L'installazione di luminarie natalizie, prive di connotazioni pubblicitarie, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune mediante comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'iniziativa. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine è consentita nel periodo che va dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti alberi, pali di sostegno, pali dell'illuminazione pubblica e colonne di portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati (o che non si creino situazioni di precarietà). È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti. In caso di comprovata necessità, è possibile il rilascio in deroga a quanto precede, di straordinaria e specifica autorizzazione.

Le luminarie poste trasversalmente alle strade devono essere collocate ad un'altezza di almeno metri 5,20 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e almeno metri 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione preventiva sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che certifichi l'esecuzione alla rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza vigenti, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Coloro che effettuano la comunicazione di cui al primo comma sono responsabili in solido con tutti coloro che sono incaricati all'esecuzione dei lavori, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, del funzionamento e della rimozione degli impianti. Sono inoltre tenuti, all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati

nei commi precedenti.

#### **Art. 9**

##### **Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con i committenti.

#### **Art. 10**

##### **Impianti di climatizzazione e antenne**

Si rinvia all'art. 7 comma g) del Regolamento Edilizio Comunale Vigente.

#### **Art. 11**

##### **Uso dei dispositivi antifurto**

I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento complessivo, continuo, superiore a cinque minuti.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici adibiti ad attività produttive e comunque non residenziali, è tenuto a comunicare al Corpo di Polizia Municipale, i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

#### **Art. 12**

##### **Sosta o fermata di veicoli a motore.**

I conducenti di veicoli a motore, sono obbligati a spegnere il motore nelle fasi di sosta, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico funzionali degli stessi.

### **TITOLO III° PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 13**

##### **Spazi ed Aree Pubbliche**

L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva, anche attraverso progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.

#### **Art. 14**

##### **Marciapiedi e portici**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 91 del Regolamento Edilizio Comunale, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero adottati dall'Amministrazione Comunale.

Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi di pulizia e di quelli destinati al trasporto dei bambini e delle persone con difficoltà motorie.

#### **Art. 15**

##### **Patrimonio pubblico e arredo urbano**

E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento dei beni appartenenti al patrimonio pubblico, in particolare è vietato:

- recare danno o imbrattare con scritte, figure o in altro modo i monumenti, i muri degli orti e dei giardini, i marciapiedi ed i lastrici delle vie e delle piazze, le spallette dei fiumi e dei torrenti, i sedili, le colonne ed in genere qualsiasi edificio pubblico o privato;
- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;
- spostare gli arredi urbani dallo loro originaria collocazione;
- collocare volantini, locandine, manifesti al di fuori degli spazi autorizzati;
- otturare le caditoie delle fogne e/o introdurre in queste materie solide;
- impedire e/o diminuire l'efficacia dell'uso o, recare in qualunque modo danno alla pubblica illuminazione, alle segnalazioni stradali ed a quelle indicanti pericolo e, in genere, a qualsiasi opera di pubblica

#### **Art. 16**

##### **Manutenzione degli edifici e delle aree**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 83 del Regolamento Edilizio Comunale i proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla regolare pulizia e manutenzione di tutte le aree di cui sono proprietari e/o ne abbiano la disponibilità. Tale obbligo è esteso ai portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi così come previsto anche dall'art. 84 del Regolamento Edilizio Comunale.

#### **Art. 17**

##### **Divieto di compiere determinati atti**

E' vietato in qualsiasi circostanza salire sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sui candelabri e pali della illuminazione, sulle cancellate, sulle fontane e simili.

E' parimenti vietato accedere o fare accedere sui tetti delle case persone in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie e simili.

E' proibito camminare sulle spallette dei ponti e dei corsi d'acqua, ed è vietato di collocarvi, senza il permesso del competente Settore, oggetti di qualsiasi specie.

#### **Art. 18**

##### **Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc.

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte appositamente autorizzate dall'Autorità competente.

#### **Art. 19**

##### **Lavatoi e fontane**

E' proibito imbrattare e/o inquinare l'acqua delle fontane e vasche pubbliche, come pure di lavare nelle stesse indumenti o biancheria, di introdurre negli scoli e nelle fogne qualsiasi materia che possa cagionare ostruzione.

#### **Art. 20**

##### **Pulizia del suolo e dell'abitato**

E' obbligatorio per chiunque utilizzi strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante, per un raggio di tre metri.

E' obbligatorio per coloro i quali esercitano la propria attività in locali prospicienti le strade pubbliche, o ai quali si accede dalle strade pubbliche, di provvedere alla costante pulizia del tratto

di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio si affaccia o dal quale si accede.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla strada pubblica.

## **Art. 21**

### **Sgombero neve**

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici, durante o a seguito di nevicate, devono curare a loro spese che sia spalata la neve e rimosso il ghiaccio nei tratti di marciapiede e nei passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale al fine di tutelare l'incolumità delle persone.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

In ogni caso i proprietari delle case che hanno marciapiedi o portici lastricati di materiale eccessivamente levigato, dovranno spargere immediatamente sugli stessi, dopo averli fatti pulire dalle neve, polvere arida.

Il trasporto delle nevi dovrà eseguirsi in modo che non avvenga spargimento sulla pubblica via. Lo scarico nei canali dovrà farsi in guisa da non impedire il corso delle acque o da otturare le bocchette, attorno alle quali è proibito spargere e ammonticchiare la neve.

I veicoli trovati in sosta irregolare, che impediscano lo sgombero della neve, verranno rimossi a spese del proprietario.

I proprietari di piante, i cui rami sporgano direttamente su aree di pubblico passaggio, devono provvedere all'asportazione della neve depositata sui rami stessi.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

I proprietari o amministratori o conduttori di edifici hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

## **Art. 22**

### **Rami e siepi**

Si rimanda all'art. 14 del Regolamento di Polizia Rurale .

## **Art. 23**

### **Pulizia dei fossati**

Si rimanda all'art. 8 del Regolamento di Polizia Rurale .

## **Art. 24**

### **Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

Al termine di ogni operazioni di carico, scarico o trasporto di merci, di qualsiasi specie, il suolo pubblico deve essere lasciato completamente sgombro e perfettamente pulito.

## **Art. 25**

### **Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali, attività produttive**

I titolari o gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e/o attività produttive, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie e/o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività e/o che si trovino abbandonati nelle immediate adiacenze delle attività stesse.

## **TITOLO IV° NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

## **Art. 26**

## **Tutela ambientale**

Ogni attività e comportamento deve essere improntata allo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e dello sviluppo sostenibile.

### **Art. 27**

#### **Viali, giardini e parchi pubblici**

Nei viali, giardini e parchi pubblici è vietato:

- recare danno alle piante, alle siepi, alle panche e/o sedute, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso o ornamento;
- transitare con veicoli di qualsiasi specie per i viali riservati ai pedoni;
- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi loro contro pietre, bastoni e/o altri materiali simili.

### **Art. 28**

#### **Concimazioni**

Nei centri urbani è vietata la concimazione degli orti e giardini con qualsiasi sostanze che emanino esalazioni moleste.

### **Art. 29**

#### **Deflusso delle Acque**

E' vietato deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli appositamente scavati per il deflusso della stessa, onde evitare allagamenti.

### **Art. 30**

#### **Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico**

È vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi materiale che possa costituire pericolo per i passanti (es. filo spinato), salvo che questo non sia posto ad un'altezza tale da evitare inconvenienti e sia segnalato in modo ben visibile.

### **Art. 31**

#### **Protezioni a pozzi, cisterne e simili**

I pozzi e le cisterne costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello accuratamente chiuso ed altre protezioni volte ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui le protezioni manchino, i proprietari devono provvedere a adottare tutte le opportune cautele affinché nessuno possa avvicinarsi.

E' vietato lasciare aperti i fori sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 e senza protezione di telaio o grata.

### **Art. 32**

#### **Oggetti posti sui davanzali - Infissi - Esposizione di panni e tappeti**

I vasi da fiori e/o piante, come in genere qualsiasi oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre e sui terrazzi o su qualunque altro vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico, o sulle corti aperte al pubblico o quelle di uso comune, devono essere assicurati contro ogni pericolo di caduta e l'inaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti sopra indicate.

Gli infissi d'ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

E' vietato scuotere, spolverare e appendere, fuori dalle finestre o sui terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche tappeti, panni ed oggetti similari; Parimenti è vietato appendere qualsiasi oggetto che produca stillicidio.

Per le abitazioni, che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui al comma 3) saranno tollerate: nel periodo invernale sino alle ore 9,30 e nel periodo estivo sino alle ore 8,30. I periodi invernali e estivi sono individuati nell'avvento dell'ora solare e dell'ora legale.

### **Art. 33**

#### **Aree cortilive**

Le aree cortilive dei fabbricati devono essere tenute in ordine al decoro urbano ed in modo da evitare il proliferarsi di rettili, ratti, insetti e costantemente liberi da rifiuti.

### **Art. 34**

#### **Segnalazioni per verniciature**

Chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione è tenuto ad apporre ripari e segnalazioni, utilizzando le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

### **Art. 35**

#### **Accensioni di fuochi**

E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

E' altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.

Nei campi e/ nei boschi non possono essere bruciate stoppie prima del 15 agosto, e ad una distanza non inferiore a metri 100 dai luoghi indicati nell'art. 59, 2° comma del TULPS, ivi comprese le strade.

E' inoltre vietata la combustione di:

- materiale organico prodotto o derivato dall'attività agricola, sia umido che secco;
- pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc.;
- combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.

L'uso di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati e, comunque adottando tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.

Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere all'auto smaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole rurali, per l'eliminazione di scarti legnosi, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi.

Nei casi in cui sia imposto da comprovate esigenze di ordine fitosanitario inerenti il controllo delle virosi in alcune specie arboree, provvedendo nel caso specifico ad effettuare apposita comunicazione all'Ufficio competente, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito della normale conduzione del fondo

Durante lo svolgimento delle operazioni di cui trattasi è fatto obbligo dell'osservanza delle seguenti limitazioni e modalità di controllo:

- i fuochi che si intendono accendere devono essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
- nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
- nei seguenti periodi dell'anno: dal 15 gennaio al 30 aprile e dal 15 settembre al 30 novembre;
- i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo famigliare e collaboratore;
- che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
- se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'Ufficio Polizia Municipale, con proprio provvedimento può autorizzare l'auto smaltimento di residui organici, mediante combustione, sempre nel rispetto delle suddette prescrizioni, al di fuori dei periodi sopra indicati, valutando caso per caso, le istanze presentate.

### **Art. 36**

## **Attività rumorose**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti, dalle ore 23,00 alle ore 7,00, salvo espressa autorizzazione in deroga concessa dal Settore Ambiente o in caso di manifestazioni autorizzate.

E' consentito l'uso di macchine agricole per le pratiche agronomiche e sistemi di irrigazione nelle ore notturne (dalle ore 24,00 alle ore 6,00) ad una distanza non inferiore a metri 300 dalle abitazioni

## **Art. 37**

### **Attività produttive ed edilizie rumorose**

Fermo restando quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n° 45, riguardante le Direttive inerenti i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 09 maggio 2001, n° 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico", si adottano le seguenti ulteriori disposizioni.

Non è consentito l'esercizio, la modifica, o il trasferimento di qualsiasi attività produttiva di beni e/o servizi che comportino l'uso di macchine o attrezzi rumorosi o molesti se non previa presentazione di quanto prescritto dall'art. 8 della Legge n 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:

- nel periodo invernale dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00
- nel periodo estivo dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Tali attività, nei giorni festivi sono vietate. I periodi invernali e estivi sono individuati con l'avvento dell'ora solare e dell'ora legale.

E' vietato ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radio e simili, l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono completo è consentita soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare che il suono prodotto sia percepito dall'esterno.

Per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, salvo presentazione della certificazione dell'impatto ambientale, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 23,00 alle ore 7,00.

Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia materiale che produca rumorosità, nelle vicinanze dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

## **TITOLO V° TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Art. 38 e 39**

#### **Animali e cani**

Si rimanda al Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria.

### **Art. 40**

#### **Ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato.**

Si rimanda al Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria.

### **Art. 41**

#### **Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili**

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni.

E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione sonora e

l'altra non inferiore a 5 minuti.

#### **Art. 42**

##### **Officine e lotta agli insetti nocivi e/o molesti**

Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta per qualsiasi finalità.

### **TITOLO VI° POLIZIA ANNONARIA**

#### **Art. 43**

##### **Occupazioni per esposizioni di merci**

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

Non è consentito effettuare occupazioni di suolo pubblico con merce nei triangoli di visibilità delle intersezioni. Le occupazioni con merce in ogni caso non devono essere causa di intralcio alla circolazione stradale.

Senza adeguata protezione, i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore a 50 cm dal suolo e non possono essere esposti a fianco delle arterie stradali di intenso traffico.

Qualora per l'esposizione siano utilizzate strutture, queste devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

#### **Art. 44**

##### **Esposizione di merce da parte delle edicole**

E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche nonché la relativa pubblicità su recinzioni, alberi, aree pubbliche adiacenti, prospicienti, limitrofe alle edicole poste all'interno di edifici o nei chioschi.

Previa specifica autorizzazione, nei pressi delle edicole può essere consentito collocare, sugli appositi espositori, per complessivi mq. 2, fogli di giornali o periodici.

I giornali, le riviste e la relativa pubblicità devono essere collocati, oltre che all'interno delle edicole o dei chioschi, esclusivamente sulle facciate esterne delle stesse o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso ove si effettua la vendita.

L'esposizione di manifesti, volantini, pubblicazioni e/o video inerenti materiale hard, pornografico e/o che comunque leda il comune senso del pudore, non possono essere esposte in maniera accessibile e/o visibile ai minori.

#### **Art. 45**

##### **Mestieri girovaghi, artistici ed altri operatori**

La sosta per più di un'ora nello stesso luogo su suolo pubblico per l'esposizione, la realizzazione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico, nel caso in cui l'area occupata non supera un metro quadrato, non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. La sosta è comunque sempre vietata in prossimità degli edifici pubblici, degli edifici religiosi, degli edifici scolastici, degli ospedali, dei luoghi di cure e dei cimiteri. Le esibizioni dovranno essere di breve durata, senza recare intralcio o fastidio alla circolazione stradale e/o pedonale.

Gli operatori del commercio che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato non possono riunirsi in luoghi dove arrechino ingombro alla circolazione; non

possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.

#### **Art. 46**

##### **Raccolte di materiali e fondi**

La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari, a scopo benefico ed umanitario nonché la raccolta di fondi effettuate su aree pubbliche, sono soggette all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. Essa sarà rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale. Sono in ogni caso escluse le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, dei luoghi di cura o cimiteri.

Le raccolte di materiale possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con apposito Decreto e/o inserite negli appositi elenchi Regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso di espressa delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

Chi effettua la raccolta di materiale deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente, nonché d'ogni altro utile documento.

### **TITOLO VII° VARIE**

#### **Art. 47**

##### **Campeggio**

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree eventualmente attrezzate.

L'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a dare immediata esecuzione alla presente disposizione anche mediante la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, l'intervento e/o la collaborazione delle altre Forze di Polizia, dei Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune.

#### **Art. 48**

##### **Bagni**

Sono interdetti alla balneazione i fiumi, i torrenti, bacini ed i canali d'irrigazione.

E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

#### **Art. 49**

##### **Contrassegni del Comune**

E' sempre vietato usare lo stemma del Comune, i loghi e le denominazioni di Uffici e Servizi comunali. Eventuali deroghe devono essere concesse di volta in volta a coloro che esercitano attività in gestione diretta a nome e per conto dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 50**

##### **Cortei funebri, processioni religiose e non**

I Cortei funebri giungendo con veicoli, dal luogo ove trovasi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali disposizioni delle Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto.

Le processioni e/o le altre manifestazioni religiose, che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la vigente segnaletica prevista dal Codice della Strada.

## **TITOLO VIII° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 51**

#### **Abrogazioni di norme**

All'entrata in vigore del presente regolamento, saranno abrogate tutte le Deliberazioni, Ordinanze sindacali e/o dirigenziali emesse precedentemente, riguardanti gli argomenti di cui trattasi.

### **Art. 52**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana ed entra in vigore dopo 30 giorni dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **Art. 53**

#### **Norma transitoria**

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materia oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

### **Art. 54**

#### **Sanzioni**

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis, comma 1° del D.Lgs. 267/2000.